

Sportello Unico di Scarnafigi

Provincia di Cuneo

C.so C. Albero 1 Scarnafigi
C.F.: 85002050046 P. Iva: 00475350047
Tel. 0175 – 74101-74402 Fax 0175 – 74619
e-mail suapscarnafigi@pec.comune.scarnafigi.cn.it

PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO

(art. 7 DPR 07.09.2010 n. 160)



Pratica Suap n. 27/2016
Provvedimento Autorizzativo Unico
n. 7 del 24/03/2017

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

- Vista l'istanza presentata in data 09/11/2016 prot.3462 dalla ditta **AMBIENTE SERVIZI srl**, con sede legale in SALUZZO (12037), via Savigliano n. 107/b, ai sensi del D.P.R. 13/03/2013 n.59 e finalizzata a conseguire l'Autorizzazione Unica Ambientale per Autorizzazione Unica Ambientale presso il fabbricato sito in STRADA SALUZZO n. 89/91, SCARNAFIGI (CN);
- Visto il D.Lgs. 31/03/1998 n.112 e s.m.i.;
- Visto il D.P.R. 07.09.2010 n. 160;
- Vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale 19 marzo 2012, n.3/ASC/AMD/SRI "Prime disposizioni di attuazione in ambito regionale del DPR 160/2010;
- Visto il D.P.R. 13/03/2013 n.59;
- Visto il D.Lgs. 03/04/2006 n.152 e s.m.i.;
- Visto il decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista la documentazione presentata dal richiedente;
- Visto l'avvio del procedimento unico avvenuto in data 09/11/2016;
- Visti i seguenti atti istruttori e pareri tecnici comunque denominati dalla normative vigenti, necessari per la formazione del provvedimento conclusivo del Procedimento Unico e che formano parte integrante e inscindibile del presente:
- **Autorizzazione Unica Ambientale Provincia Parere n. 1048 del 22/03/2017;**

Visto che sussistono le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento unico nei termini indicati nel dispositivo che segue;

Salvi ed impregiudicati sempre gli eventuali diritti di terzi, rilascia il

PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

Relativo alla Autorizzazione Unica Ambientale presso il fabbricato produttivo industriale sito in STRADA SALUZZO n. 89/91, SCARNAFIGI (CN) da parte della ditta AMBIENTE SERVIZI srl.

condizionando il presente al rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nei singoli atti e/o pareri sopraelencati, allegati alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale.

Sportello Unico Attività Produttive Scarnafigi

Corso Carlo Alberto n.1 – 12030 - Scarnafigi (CN) - Tel 017574101 - Fax 017574619

Posta elettronica certificata: suapscarnafigi@pec.comune.scarnafigi.cn.it – sito www.comune.scarnafigi.cn.it

La validità del presente provvedimento è di **15** anni decorrenti dalla data di rilascio, ossia sino a tutto il **23/03/2032**.

Contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 241/90 e Legge n. 1034 del 06.12.1971 e s.m.i., gli interessati possono proporre entro il termine di 60 gg, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto, ricorso giurisdizionale al TAR Piemonte o entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il presente provvedimento è rilasciato al soggetto richiedente mediante notifica;

Il presente provvedimento verrà pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune di Scarnafigi nelle forme previste dalla legge.

Scarnafigi, 24/03/2017

**IL RESPONSABILE
DELLO SPORTELLO UNICO
(RAVERA Arch. Graziella)**

ALLEGATI:

- Autorizzazione Unica Ambientale Provincia Parere n. 1048 del 22/03/2017;

Sportello Unico Attività Produttive Scarnafigi

Corso Carlo Alberto n.1 – 12030 - Scarnafigi (CN) - Tel 017574101 - Fax 017574619

Posta elettronica certificata: suapscarnafigi@pec.comune.scarnafigi.cn.it – sito www.comune.scarnafigi.cn.it

RELATA DI NOTIFICA

Si dichiara di aver oggi notificato il presente provvedimento mediante consegna a mani di:

Scarnafigi, _____

l'addetto

il ricevente



Sito web: www.provincia.cuneo.it
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
Codice Fiscale – P.Iva 004478250044
SETTORE TUTELA TERRITORIO
Corso Nizza, 21 - 12100 Cuneo
Tel. 0171445372 fax 0171445582

2016/08.21/224
Rif. Pratica n. 788

OGGETTO: D.P.R. 59/2013 - L.R. 44/00 - D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - assenso per rilascio Autorizzazione Unica Ambientale in capo alla Ditta AMBIENTE SERVIZI SRL con sede legale in SALUZZO ed operativa in SCARNAFIGI.

IL DIRIGENTE

Premesso che

- in data 09/11/2016 è pervenuta a questa Provincia, trasmessa dal SUAP SCARNAFIGI, l'istanza, presentata dalla Ditta AMBIENTE SERVIZI SRL, con sede legale in SALUZZO, V. SAVIGLIANO 107/B - P. I.V.A. 02225490040 - intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.P.R. 59/2013, il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per lo stabilimento sito in SCARNAFIGI, V. SALUZZO 89;
- nell'istanza di cui al precedente capoverso, la Ditta AMBIENTE SERVIZI SRL chiede il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale in sostituzione dei seguenti titoli abilitativi:
 - Autorizzazione n. 134 del 17/07/2013, relativa alle emissioni in atmosfera, rilasciata dalla Provincia di Cuneo;
 - Autorizzazione n. 131 e 132 del 12/06/2013, relativa agli scarichi delle acque reflue, rilasciata dalla Provincia di Cuneo;
 - Iscrizione n. 321 al registro provinciale delle imprese che effettuano recupero rifiuti, rilasciata dalla Provincia di Cuneo;
 - documentazione di impatto acustico ai sensi dell'art. 8, c. 4 della L. 447/95 e s.m.i.;
- la suddetta istanza è stata presentata in occasione del rinnovo delle autorizzazioni citate in precedenza;
- in data 07/12/2016 è stato chiesto il contributo tecnico scientifico al Dipartimento Provinciale dell'ARPA di Cuneo, così come previsto dalla D.G.R. 23/06/2015, n. 39-1625;
- in data 15/03/2017 è pervenuto il contributo tecnico scientifico dall'ARPA, da cui si evince, tra l'altro, quanto segue:

- secondo quanto dichiarato dalla Ditta, negli scarichi non sono presenti sostanze pericolose di cui alle Tab. 1/A e 1/B del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. o altre sostanze specifiche (Tab. 5, Allegato V alla parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.);
 - gli scarichi recapitano nella "Bealera Marchisa", nel tratto di interesse appartenente al corpo idrico superficiale Torrente Tepice Brasse, identificato ai sensi della WFD come C.I. 06SS2T821PI;
 - gli scarichi costituiscono un impatto trascurabile su un CI che risulta non aver raggiunto gli obiettivi di qualità definiti;
- in data 21/03/2017 si è conclusa in modo positivo l'istruttoria tecnica condotta dal personale del Settore Tutela Territorio;

ritenuto che

- sussistano i presupposti stabiliti dalla norma per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale;
- sulla base delle indicazioni emerse nel corso dell'istruttoria tecnica ed in conseguenza di quanto risulta dal contributo tecnico rilasciato dal Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Cuneo, sia necessario prevedere le seguenti prescrizioni specifiche:
 - 1) il punto individuato ed il pozzetto destinato alle attività di ispezione e prelievo deve essere realizzato in conformità a quanto previsto dall'Allegato IV come richiamato dagli art. 63 e 64 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. A tal fine, i pozzetti dovranno essere dotati di idonea transennatura, anche mobile, in modo da proteggere la postazione di lavoro durante le operazioni di ispezione e/o campionamento;

visti

- la D.C.M. del 04/02/1977 relativa a criteri, metodologie e norme tecniche generali in materia di scarichi;
- la L.R. 26/03/1990, n. 13 e s.m.i.: "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili";
- la Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 22/01/1991, n. 2/ECO relativa ai criteri interpretativi e di prima applicazione della suddetta L.R. 13/90;
- la L.R. 17/11/1993, n. 48: "Individuazione ai sensi della Legge 08/06/1990, n. 142, delle funzioni amministrative in capo a Province e Comuni in materia di rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque di cui alla Legge 10/05/1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni";
- l'art. 2, 2° e 3° comma, della suddetta L.R. 48/93, che riconosce di interesse provinciale sia gli scarichi nelle acque superficiali, sul suolo e nel sottosuolo che non sono di interesse comunale o di competenza regionale, sia gli scarichi di uno stesso insediamento che si configurino e di interesse comunale e di interesse provinciale;
- la Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 15/TSI del 31/12/1993 relativa a criteri interpretativi e di prima applicazione della suddetta L.R. 48/93;
- la L. 21/01/1994, n. 61 "Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente";
- la L.R. 13/04/1995, n. 60: "Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale";

- il Decreto Ministeriale 05/02/1998 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs. 22/97, n. 22”;
- la L.R. 26/04/2000, n. 44 “Disposizioni normative per l’attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- la L.R. 29/12/2000, n. 61 “Disposizioni per la prima attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 in materie di tutela delle acque”;
- la D.G.R. n. 29-1864 del 28 dicembre 2000 recante l’individuazione della data di decorrenza delle funzioni trasferite in attuazione della L.R. 44/2000;
- la D.G.P. n. 138 del 27 febbraio 2001 avente per oggetto “Decentramento amministrativo D.Lgs. 112/98 e L.R. 44/00 – Nuove funzioni amministrative conferite alla Provincia in materie diverse. primo provvedimento di attuazione”;
- il “Piano di Azione per il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme in materia di qualità dell’aria” approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 6 del 7 marzo 2005, successivamente modificato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 5 del 19 febbraio 2007;
- il D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- il Decreto 5 aprile 2006 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, n. 186 “Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 – Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”;
- la normativa nazionale e regionale in materia di inquinamento acustico;
- la D.C.R. 13/03/2007 n. 117 - 10731 “Approvazione del Piano di tutela delle acque”;
- la D.G.R. 23 giugno 2015, n. 39-1625 “Standardizzazione e adeguamento al quadro normativo di riferimento (Direttiva 2000/60/CE – WFD) delle azioni per la tutela delle acque. Approvazione delle “Linee guida in merito alla omogeneizzazione delle modalità di esecuzione dei controlli sugli scarichi industriali e derivanti dai sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue urbane”;
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po (PdG Po), redatto ai sensi della legge 27 febbraio 2009, n. 13 (in attuazione della direttiva 2000/60/CE, a partire dai Piani di Tutela regionali delle acque), adottato con deliberazione n. 1 del 24 febbraio 2010 del Comitato istituzionale dell’Autorità di Bacino del Po, nella nuova versione entrata in vigore il 22/12/2015;
- il D.P.R. 07/09/2010 n. 160 di semplificazione e riordino della disciplina sullo Sportello Unico delle Attività Produttive, già istituito con il D.P.R. n. 447 del 20 ottobre 1998;
- il D.P.R. 13/03/2013 n. 59 “Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;

- la D.G.R. n. 41-855 del 29/12/2014, che ha aggiornato la zonizzazione del territorio regionale piemontese con riferimento alla Qualità dell'Aria;

atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti;

atteso altresì che ai fini del presente atto, giusto il rinvio all'art. 4, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., non si è in presenza di dati personali;

dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16.04.2013, n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e 5 del Codice di Comportamento di cui alla D.G.P. n. 21 del 28.01.2014;

vista la legge n. 190/2012 e s.m.i. recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

visti gli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

DISPONE

di adottare, a seguito dell'esito favorevole dell'istruttoria svolta dai competenti Uffici del Settore Tutela Territorio, il presente atto di assenso ai fini del rilascio, da parte del SUAP SCARNAFIGI, dell'Autorizzazione Unica Ambientale in capo alla Ditta AMBIENTE SERVIZI SRL con sede legale in SALUZZO, V. SAVIGLIANO 107/B ed operativa in SCARNAFIGI, V. SALUZZO 89 - P.IVA 02225490040;

DA' ATTO CHE

- i titoli abilitativi sostituiti dall'Autorizzazione Unica Ambientale sono i seguenti:
 - Autorizzazione n. 134 del 17/07/2013, relativa alle emissioni in atmosfera, rilasciata dalla Provincia di Cuneo;
 - Autorizzazione n. 131 e 132 del 12/06/2013, relativa agli scarichi delle acque reflue, rilasciata dalla Provincia di Cuneo;
 - Iscrizione n. 321 al registro provinciale delle imprese che effettuano recupero rifiuti, rilasciata dalla Provincia di Cuneo;
- è stata esaminata la documentazione relativa alle emissioni sonore;
- lo stabilimento sito in SCARNAFIGI, V. SALUZZO 89, della Ditta AMBIENTE SERVIZI SRL con sede legale in SALUZZO, V. SAVIGLIANO 107/B - P.IVA 02225490040 - **deve essere esercitato e gestito nel pieno rispetto delle prescrizioni tutte contenute nell'Allegato 1 del presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante;**
- **la durata dell'autorizzazione unica ambientale è di 15 anni** decorrenti dalla data del rilascio del titolo abilitativo da parte del SUAP SCARNAFIGI;
- **in caso di modifica dell'attività o dello stabilimento** il titolare dell'autorizzazione deve darne comunicazione alla Provincia, **almeno 60 giorni prima**, salvo l'obbligo di ottemperare a quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013;

- l'inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni dell'autorizzazione, dei valori limite di emissione (ove stabiliti), comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica normativa di settore, ivi compresa la sospensione e/o la revoca dell'autorizzazione;
- il titolare dell'autorizzazione deve comunicare – tramite il SUAP competente – alla Provincia, al Comune ed al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. competenti per territorio la cessazione dell'attività dello stabilimento e la data prevista per l'eventuale smantellamento dello stesso;
- la modifica di denominazione sociale, ovvero di assetto societario, del soggetto autorizzato, deve essere comunicata alla Provincia ed al SUAP competente - a mezzo P.E.C. - entro 20 giorni dall'avvenuta variazione;
- Nel caso si accerti la presenza nello scarico delle sostanze di cui alle Tabelle 1/A e 1/B dell'Allegato 1 e Tab. 5 dell'All. 5 alla parte Terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., si ricorda che, ai sensi dell'art.78 ter dello stesso decreto, il titolare dello scarico dovrà aggiornare con cadenza almeno annuale i dati di rilevanza ambientale, trasmettendoli all'Autorità Competente per l'implementazione dell'inventario degli scarichi; in particolare dovranno essere comunicati:
 - a) volumi annui scaricati;
 - b) presenza e quantità delle sostanze incluse in Tabella 1/A e 1/B del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e di altre sostanze specifiche dello scarico;
 - c) variazioni dell'origine dello scarico;
- i rifiuti derivanti dal funzionamento e/o dalla manutenzione dei sistemi di convogliamento e/o trattamento delle acque reflue devono essere gestiti ed avviati a recupero o smaltimento secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- in conformità ai disposti di cui all'art. 5 del D.P.R. 59/2013, almeno sei mesi prima della scadenza dell'Autorizzazione Unica Ambientale, la Ditta AMBIENTE SERVIZI SRL deve presentare domanda di rinnovo dell'autorizzazione all'Autorità competente;
- copia dell'autorizzazione unica ambientale deve essere sempre conservata in stabilimento, a disposizione degli organi preposti al controllo;
- il presente provvedimento viene trasmesso al SUAP SCARNAFIGI, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale in capo alla Ditta AMBIENTE SERVIZI SRL con sede legale in SALUZZO, V. SAVIGLIANO 107/B ed operativa in SCARNAFIGI, V. SALUZZO 89, - P.IVA 02225490040;
- il presente atto è conforme a tutte le normative vigenti in materia.

IL DIRIGENTE
Dott. Luciano FANTINO

Coordinamento istruttoria
Geol. Torielli Marco

Funzionari estensori
Arch: Bertone Paolo
Ing. Cavallo Gianluca
p.i. Marino Guido
p.i. Petti Ivana



ASSENSO PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

Ditta AMBIENTE SERVIZI SRL
sede SCARNAFIGI, V. SALUZZO 89

ALLEGATO 1

SCARICHI ACQUE REFLUE	2
Quadro emissivo	2
Limiti di emissione ed autocontrolli.....	2
Ulteriori prescrizioni per lo scarico n. 1 (acque reflue industriali).....	4
Ulteriori prescrizioni per lo scarico n. 2 (acque reflue domestiche).....	5
EMISSIONI IN ATMOSFERA	6
Quadro emissivo	6
Prescrizioni	7
RECUPERO RIFIUTI	8
Prescrizioni	8

SCARICHI ACQUE REFLUE

Quadro emissivo

Scarico finale	Tipologia di acque reflue	Impianti / fasi di trattamento	Modalità di scarico	Localizzazione scarico	Recettore
1	Acque reflue industriali provenienti da lavaggio automezzi	<ul style="list-style-type: none"> - Decantazione primaria; - Disoleatura - Biofiltrazione e decantazione 	Discontinuo	Comune di Scarnafigi F.n.° 26 part. cat. n.112	Corpo idrico superficiale denominato "Bealera Marchisa"
2	Acque reflue domestiche	- Fossa Imhoff	Discontinuo	Comune di Scarnafigi F.n.° 26 part. cat. n.112	Corpo idrico superficiale denominato "Bealera Marchisa"

Limiti di emissione ed autocontrolli

Scarico finale	Descrizione punto di campionamento	Limiti di emissione	Scadenza minima autocontrolli	Parametri minimi da ricercare negli autocontrolli
1	Ultimo pozzetto di ispezione prima dell'immissione nel corpo idrico recettore	Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Colonna "scarico in acque superficiali"	Ogni 12 mesi (*)	i parametri minimi da ricercare negli autocontrolli da effettuarsi con cadenza annuale dovranno includere almeno i seguenti: pH, solidi sospesi totali, BOD ₅ , COD, Azoto Ammoniacale, Azoto nitroso, Azoto nitrico, Solfati, Cloruri, Fosforo totale, Tensioattivi totali, Idrocarburi totali, Saggi di tossicità acuta (è sufficiente il saggio su Daphnia magna), oltre ad eventuali parametri riferibili a sostanze utilizzate nel ciclo produttivo, comprese nelle Tabelle 1/A e 1/B dell'All.1 e nella Tab.5 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.;

2	Ultimo pozzetto di ispezione prima dell'immissione nel corpo recettore	Allegato 1 della L.R. 26/03/1990 n.13 e s.m.i.	-	-
---	------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------	---	---

(*) La periodicità degli autocontrolli decorre dalla data dell'ultimo autocontrollo.

Prescrizioni per tutti gli scarichi

- 1) devono essere rispettate le specifiche progettuali, le modalità operative e gli intendimenti gestionali descritti nella documentazione tecnica prodotta, per quanto non contrastano sostanzialmente con quanto appresso prescritto;
- 2) è fatto divieto di conseguire i valori limite di emissione mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- 3) devono essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento del corpo recettore dello scarico;
- 4) deve essere garantito il corretto e regolare funzionamento dei sistemi di raccolta, convogliamento, trattamento e scarico delle acque reflue (es. pozzetti, tubazioni, pompe, impianti di depurazione), anche attraverso periodici interventi di manutenzione;
- 5) nell'esercizio dello scarico devono essere rispettati i criteri igienico-sanitari stabiliti dalle vigenti disposizioni di Legge in materia, nonché le norme igieniche impartite dalle autorità sanitarie locali;
- 6) i residui derivanti dal funzionamento o dalla manutenzione del sistema di depurazione devono essere gestiti ed avviati a recupero o smaltimento secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- 7) devono essere adottate le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi e ad incrementare il riciclo ed il riutilizzo della risorsa idrica, anche mediante l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili;
- 8) tutte le prescrizioni tecniche previste dalla normativa statale o regionale integrativa, per quanto applicabili, si intendono come prescritte dalla presente autorizzazione;
- 9) é fatto obbligo di realizzare ulteriori interventi tecnici e gestionali che gli Organi di controllo ritengano necessari per evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento del corpo recettore;
- 10) si considera, altresì, vincolante e prescritto quanto stabilito dalla normativa statale e regionale vigente in materia e qui non espressamente contemplato.

Ulteriori prescrizioni per lo scarico n. 1 (acque reflue industriali)

- 11) lo scarico deve essere reso accessibile per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo nel punto assunto a riferimento per il campionamento, che, salvo quanto previsto dall'articolo 108, comma 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., va effettuato immediatamente a monte della immissione nel corpo ricettore; in particolare, nel caso specifico, deve essere assicurato il campionamento nei punti indicati nella tabella "Limiti di emissione ed autocontrolli" della presente sezione "SCARICHI ACQUE REFLUE";
- 12) la Ditta deve provvedere a far eseguire analisi di conformità dei reflui scaricati, redatte da tecnico iscritto ad Albo in Ordine competente alla specifica materia, secondo le indicazioni di cui al paragrafo 1.2.2 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. La frequenza minima delle analisi ed i parametri minimi da ricercare sono riportati nella tabella

“Limiti di emissione ed autocontrolli” della presente sezione “SCARICHI ACQUE REFLUE”. I suddetti referti analitici devono essere conservati per almeno 5 anni dall’istante presso l’insediamento produttivo per le eventuali verifiche che si rendessero necessarie da parte dell’autorità competente;

Ulteriori prescrizioni per lo scarico n. 2 (acque reflue domestiche)

13) per le sole acque reflue domestiche deve provvedersi, non appena possibile, all’allacciamento alla pubblica fognatura;

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Quadro emissivo

STABILIMENTO: AMBIENTE SERVIZI S.r.l.				
FONTI EMISSIVE	PROVENIENZA	TIPOLOGIA EMISSIVA	INQUINANTI	SISTEMI DI CONTENIMENTO E MITIGAZIONE
D	MOVIMENTAZIONE – CARICO SCARICO – FRANTUMAZIONE – DEPOSITO RIFIUTI	EMISSIONE DIFFUSA	POLVERI TOTALI	BAGNATURA DELLE PISTE DI TRANSITO E DEI CUMULI DEI RIFIUTI – EVENTUALE COPERTURA CON TELO DEI DEPOSITI

Modalità e periodicità degli autocontrolli:

Nessun rilevamento delle emissioni.

Prescrizioni

1. gli impianti devono essere realizzati e gestiti secondo le specifiche progettuali e le previsioni contenute nella documentazione allegata all'istanza della Ditta e in modo tale da garantire il rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione;
2. l'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire il contenimento delle emissioni diffuse;
3. i sistemi di contenimento e mitigazione delle emissioni diffuse descritti nel quadro emissivo devono essere mantenuti in efficienza;
4. nella movimentazione di materiali polverulenti si deve mantenere una adeguata altezza di caduta e deve essere assicurata la più bassa velocità di caduta che è tecnicamente possibile conseguire per l'uscita del materiale trasportato;
5. i percorsi seguiti da camion e pale gommate devono essere mantenuti il più possibile puliti e bagnati periodicamente, con l'eccezione dei periodi in cui le precipitazioni atmosferiche rendono inutile tale operazione;
6. gli eventuali rifiuti derivanti dai sistemi di abbattimento/contenimento delle emissioni devono essere gestiti secondo le vigenti disposizioni in materia (parte quarta del D.Lgs 152/06 e s.m.i.);

RECUPERO RIFIUTI

Ubicazione impianto e tipologie di rifiuti autorizzate in ingresso.

Numero iscrizione: 321***

Sede Operativa: Comune di Scarnafigi, Via Saluzzo, 89/91***

Individuazione Catastale: Foglio n. 26, mapp^{li} n^{ro} 112, 130, 136, 160, 171, 197, 198, 199, 232 e 233***

Tipologia Rifiuti e corrispondente Attività di Recupero (riferimento al D.M. 05.02.1998 – D.M. 186/2006):

punto: 1.1	sub-allegato 1 - allegato 1 codice attività: R13 - R3***
punto: 2.1	sub-allegato 1 - allegato 1 codice attività: R13***
punto: 3.1	sub-allegato 1 - allegato 1 codice attività: R13***
punto: 3.2	sub-allegato 1 - allegato 1 codice attività: R13***
punto: 3.3	sub-allegato 1 - allegato 1 codice attività: R13***
punto: 3.5	sub-allegato 1 - allegato 1 codice attività: R13***
punto: 5.6	sub-allegato 1 - allegato 1 codice attività: R13***
punto: 5.7	sub-allegato 1 - allegato 1 codice attività: R13***
punto: 5.8	sub-allegato 1 - allegato 1 codice attività: R13***
punto: 5.9	sub-allegato 1 - allegato 1 codice attività: R13***
punto: 5.16	sub-allegato 1 - allegato 1 codice attività: R13***
punto: 5.19	sub-allegato 1 - allegato 1 codice attività: R13***
punto: 6.1	sub-allegato 1 - allegato 1 codice attività: R13 - R3***
punto: 6.2	sub-allegato 1 - allegato 1 codice attività: R13***
punto: 7.1	sub-allegato 1 - allegato 1 codice attività: R13 - R5***
punto: 8.4	sub-allegato 1 - allegato 1 codice attività: R13***
punto: 8.9	sub-allegato 1 - allegato 1 codice attività: R13***
punto: 9.1	sub-allegato 1 - allegato 1 codice attività: R13***
punto: 9.2	sub-allegato 1 - allegato 1 codice attività: R13***
punto: 13.20	sub-allegato 1 - allegato 1 codice attività: R13***
punto: 16.1b)	sub-allegato 1 - allegato 1 codice attività: R13***
punto: 16.1c)	sub-allegato 1 - allegato 1 codice attività: R13***
punto: 16.1d)	sub-allegato 1 - allegato 1 codice attività: R13***
punto: 16.1e)	sub-allegato 1 - allegato 1 codice attività: R13***
punto: 16.1f)	sub-allegato 1 - allegato 1 codice attività: R13***
punto: 16.1i)	sub-allegato 1 - allegato 1 codice attività: R13***
punto: 16.1h)	sub-allegato 1 - allegato 1 codice attività: R13***
punto: 16.1l)	sub-allegato 1 - allegato 1 codice attività: R13***

Prescrizioni

1. fermo restando il pieno rispetto dei quantitativi indicati nella scheda tecnica allegata all'istanza, i quantitativi dei rifiuti stoccati e recuperati non devono comunque superare i limiti previsti dal D.M. 5.2.1998 e s.m.i.; le modifiche degli stessi dovranno essere preventivamente assentite dalla Provincia;
2. la messa in riserva deve avvenire nel rispetto delle norme tecniche di cui all'Allegato 5 del D.M. 5.2.1998 e s.m.i.;

3. le operazioni di recupero rifiuti devono avvenire nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi punti di riferimento dell'Allegato 1, Sub-allegato 1, del D.M. 5.2.1998 e s.m.i.;
4. sono fatte salve le disposizioni di cui al D.Lgs 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
5. il diritto di iscrizione, ex D.M. 21 luglio 1998, n. 350, deve essere versato alla Provincia entro il 30 aprile di ciascun anno.